

ai sensi dell'art. 88 t.u.l.p.s., svolga un'attività organizzata diretta ad accettare o raccogliere, anche per via telefonica o telematica, scommesse di qualsiasi genere da chiunque gestite in Italia o all'estero.

Il successivo D.L. 8.7.2002 n. 138, convertito in legge 8.8.2002 n. 178, ha stabilito l'unificazione delle competenze in capo all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (A.A.M.S.), alla quale sono affidate in concessione tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici (ferma restando la riserva a favore del C.O.N.I. prevista dall'art. 6 legge 496/1948).

E' a questo punto da valutare la posizione della ricorrente di fronte alla legge nazionale richiamata nel provvedimento contestato - e, segnatamente, dell'art. 4 della legge 13.12.1989 nella parte in cui punisce, al comma 4 bis "chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ... *svolga in Italia qualsiasi attività organizzata* al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero".

Tale norma peraltro non risulta in alcun modo innovata o integrata dall'art 1 comma 535 della nuova legge finanziaria essendo evidente che la legge italiana può limitare soltanto le attività organizzate nell'ambito del proprio territorio e non anche le attività che si svolgono liberamente in altri Paesi ed, in particolar modo, all'interno dell'Unione ove, peraltro, vige la libera prestazione dei servizi. Ne deriva che la disposizione, nella parte in cui prevede che Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato..... comunica ai fornitori di connettività alla rete Internet *i casi di offerta*, attraverso le predette reti, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro *in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o dei limiti o delle prescrizioni definiti dall'Amministrazione stessa* non può che riferirsi ai casi in cui vi sia una qualche forma di offerta, anche attraverso intermediari, che, in quanto organizzata nel territorio dello Stato, necessiti di un titolo abilitativo rilasciato dalle autorità italiane.

E', quindi, da evidenziare che la società ricorrente risulta registrata a Malta (paese che dal 1 maggio 2004 fa parte dell'Unione Europea essendo stato il suo ingresso nell'UE deciso nel vertice di Copenaghen del 13 dicembre 2002, decisione poi ratificata dal popolo maltese l'8 marzo 2003 con un referendum) ed è da quello Stato autorizzata all'attività di raccolta delle scommesse *on line*. La stessa inoltre non risulta aver predisposto in territorio italiano le proprie strutture (personale, locali ed apparecchi telematici) necessarie alla